
La proprietà intellettuale e la tutela dei beni informatici (software e banche dati)

Diritto dell'informatica, servizi informatici e sicurezza dei dati
Università di Pisa

Fernanda Faini



QUADRO NORMATIVO



Normativa internazionale ed europea (1)

Trattati e convenzioni internazionali, quali

- Convenzione di Berna per la protezione opere letterarie e artistiche – 1886, rivista negli anni
- Universal Copyright Convention – 1952, rivista negli anni
- accordo TRIPs – 1994
- trattati del WIPO – 1996
- **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** → art. 27, comma 2
- **Carta dei diritti fondamentali** dell'Unione europea → art. 17, comma 2 (dedicato al diritto di proprietà)
- **direttive europee** → le più rilevanti 91/250/CEE (abrogata dalla 2009/24/CE), 96/9/CE, 2001/29/CE, 2004/48/CE, 2006/115/CE, 2006/116/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE, 2014/26/UE, 2017/1564 e, più di recente, le direttive 2019/789 e 2019/790

Normativa internazionale ed europea (2)

Esigenza di omogeneità, di dimensione sovranazionale
maggiormente adeguata e di migliore bilanciamento tra diritti



direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019
sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale
che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
(recepimento negli ordinamenti nazionali entro il 7 giugno 2021)

- cerca di adeguare il diritto d'autore all'**evoluzione tecnologica** e al mutato scenario, costellato da nuovi attori, modelli di business e servizi digitali e mira a raggiungere l'**equilibrio tra i diversi diritti e interessi** degli autori, degli operatori dell'industria culturale e dei provider
- norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze e il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e degli altri materiali

Normativa nazionale (1)

Fondamento indiretto in un complesso combinato di norme costituzionali

- art. 2 (diritti inviolabili)
 - art. 4 (progresso materiale o spirituale della società)
 - art. 9 (cultura e ricerca scientifica e tecnica)
 - art. 21 (libera manifestazione del pensiero)
 - art. 33 (libertà dell'arte e della scienza)
 - art. 35 (tutela del lavoro)
 - art. 41 (libertà di iniziativa economica)
 - art. 42 (diritto di proprietà)
-
- art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione → prevede per le opere dell'ingegno la **potestà legislativa esclusiva dello Stato**

Normativa nazionale (2)

- **art. 2575 e ss., codice civile** (libro V, titolo IX, capo I)
- **legge 633/1941** → varie modifiche come il d.lgs. 518/1992 (attuazione direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore) e il d.lgs. 169/1999 (attuazione direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati)
- **delibera 680/13/CONS – Agcom** → regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs. 70/2003

IL DIRITTO D'AUTORE



Oggetto del diritto

- **opere dell'ingegno** di carattere **creativo** che appartengono a scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, **qualunque ne sia il modo o la forma di espressione** → ampia latitudine dell'oggetto di protezione
- **programmi per elaboratore**
- **banche dati o database**

(art. 2575 c.c. e art. 1, legge 633/1941)

Acquisto del diritto (1)

Titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore:

creazione dell'opera,

quale particolare espressione del lavoro intellettuale

(art. 2576 c.c. e art. 6, legge 633/1941)



per avere protezione, la creazione intellettuale

deve avere **estrinsecazione** nel mondo materiale,

concretizzarsi in una forma oggettivata e percepibile e

non essere solo un'idea astratta

(libera e non protetta come bene giuridico)

Acquisto del diritto (2)

Art. 2, legge 633/1941 riporta un'elencazione non esaustiva,
ma esemplificativa di opere dell'ingegno
che ricadono sotto la protezione della normativa:
opere letterarie, scientifiche, didattiche, musicali, fotografiche



acquisizione automatica dei diritti collegati,
non è richiesta alcuna formalità

Sono protette anche le **opere cosiddette derivate** «senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria», dove il carattere creativo è legato all'elaborazione successiva.

Autore

Artt. 7 e 8, legge 633/1941

- è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle **forme d'uso** o è annunciato come tale (recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione)
- dell'**opera collettiva** è autore chi organizza e dirige la creazione
- delle **elaborazioni** è autore l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro

Opere realizzate dalle amministrazioni

con impegno di denaro pubblico



spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate
sotto il loro nome e a loro conto e spese

(art. 11, legge 633/1941)

TUTELA GIURIDICA



Diritti morali

Irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili,
quale il **diritto ad essere riconosciuto l'autore**,
ossia il diritto alla paternità dell'opera

(art. 20 ss., legge 633/1941)

Diritti patrimoniali o di utilizzazione economica

**Diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente
in ogni forma e modo, originale o derivato,**
nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge

Durata diritti di utilizzazione economica → 70 anni dopo la morte

(art. 12 ss. e 25, legge 633/1941)

I diritti attengono a facoltà esclusive e indipendenti
quali riproduzione, modifica e distribuzione,
comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico



comportano l'escludibilità,

dal momento che le utilizzazioni sono precluse a soggetti diversi dal titolare,
se non autorizzate nei limiti e modi che il titolare stabilisce → l'utilizzo da parte
di terzi avviene legittimamente con l'autorizzazione da parte dell'autore per
mezzo di una **licenza**

Rivoluzione tecnologica e opere digitali

La società digitale si caratterizza per **semplicità, economicità e rapidità** nell'acquisizione e diffusione dei dati e delle opere digitali, a causa delle mutate condizioni spazio-temporali e dell'ubiquità della rete; tali aspetti si declinano in:

- facilità di fruizione, circolazione, diffusione, riproduzione di opere digitali
- nuove forme di creazione, utilizzazione, riproduzione di opere

Difficile adattamento della disciplina e problematica applicazione della proprietà intellettuale, adeguata alla realtà analogica e basata sul controllo della circolazione:

- opera non ha più i limiti del corpus mechanicum
- difficile controllare e limitare la circolazione
- nella rete spesso contenuti “di seconda mano” (riutilizzati e ridistribuiti)
- nuovi modelli economici e di espressione della creatività (opere derivate e collettive, user generated content, mash-up e wiki)
- nuove possibili forme di violazione dei diritti (peer-to-peer e file sharing)
- diritti di proprietà intellettuale si scontrano con le istanze di conoscenza e apertura

Misure tecnologiche di protezione

Il diritto, per ottenere efficace tutela nel mondo digitale,
accompagna la tutela giuridica
anche con la possibile **tutela tecnica**



rende “impossibile” la condotta illegittima

Misure tecnologiche di protezione



comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che,
nel normale corso del loro funzionamento,
sono destinati a **impedire o limitare atti non autorizzati** dai titolari dei diritti

(applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione,
quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del
materiale protetto, o uso limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie
che realizzi l’obiettivo di protezione)

(art. 102 quater, legge 633/1941)

Informazioni elettroniche sul regime dei diritti e DRM

- **informazioni elettroniche sul regime dei diritti** → semplificano la gestione dei diritti e della tutela giuridica → «identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione»
(art. 102 quinquies, legge 633/1941)
- **digital rights management (DRM)** → si riferisce all'insieme delle tecnologie informatiche e telematiche che si occupano della gestione in forma digitale dei diritti → sistemi che combinano misure tecnologiche di protezione e i cosiddetti rights expression languages (RELs), che consentono la gestione elettronica delle facoltà di utilizzazione, l'identificazione, la tracciabilità e il sistema di pagamento

Disposizioni afferenti a dimensione digitale

In considerazione della specificità della rete e del suo funzionamento:

- diritto di comunicazione al pubblico comprende «la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» → **c.d. upload**
- esentati dal diritto di riproduzione «gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali » (art. 68-bis) → copia in senso tecnico include la realizzazione di **copie cache**
- consentita «la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro» (art. 70)
- eccezioni e limitazioni «quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari» (art. 71-novies).

Eccezioni

Necessarie per consentire il **bilanciamento con diritti e interessi diversi, meritevoli di tutela**, quali il diritto di informazione, il diritto alla conoscenza, il diritto di cronaca e lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (art. 65 ss., legge 633/1941)

- **articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso**: libera riproduzione o comunicazione se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino fonte, data e nome dell'autore, se riportato (art. 65)
- **discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico**: libera riproduzione o comunicazione, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, in riviste o giornali anche telematici, purché indichino fonte, nome dell'autore, data e luogo (art. 66)
- riassunto, citazione o riproduzione di **brani o parti di opera per uso di critica o di discussione**, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica o se effettuati a fini di **insegnamento o ricerca scientifica**, l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e non commerciali (art. 70)
- la riproduzione di **singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori**, a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione (art. 68)
- **pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico** e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico (art. 70)

Regolamento Agcom – delibera n. 680 del 2013 (1)

Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative

- ✓ disciplina le attività dell'Agcom in materia di tutela del diritto d'autore online e le procedure a tutela del diritto d'autore online
- ✓ il titolare può presentare **un'istanza all'Agcom**, chiedendo la rimozione qualora ritenga che un'opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina Internet in violazione della legge sul diritto d'autore → modello reso disponibile su www.ddaonline.it
- ✓ procedimento → eventuali controdeduzioni dei prestatori di servizi, nonché dell'uploader e dei gestori della pagina
- ✓ in assenza di adeguamento spontaneo, qualora sia ritenuta sussistente la violazione, l'Autorità esige la **rimozione selettiva delle opere digitali o la disabilitazione dell'accesso alle opere o al sito**, a seconda dei casi
- ✓ avverso i provvedimenti dell'Agcom è ammesso il ricorso davanti al giudice amministrativo

Regolamento Agcom – delibera n. 680 del 2013 (2)

Poteri di Agcom hanno sollevato **reazioni critiche**, in considerazione del fatto che sono provvedimenti di cancellazione di contenuti pubblicati online in mancanza di una norma che li preveda e al di fuori di un processo davanti all'autorità giudiziaria → dubbi sull'attribuzione da parte della legge di un potere così incisivo all'Autorità

- **ordinanze 10016 e 10020 del 26/09/2014 del TAR Lazio** a seguito del ricorso presentato da associazioni → rilevante e non manifestamente infondata la questione e rimesso alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale delle norme, su cui Agcom ha approvato il regolamento, in relazione agli artt. 21, 24 e 25, Cost.
- **sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 21 ottobre 2015** → ritenuto inammissibili le ordinanze per i «molteplici profili di contraddittorietà, ambiguità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum» → disposizioni non attribuiscono espressamente all'Agcom un potere regolamentare, anche se non ha negato possa desumersi
- **sentenze 4100 e 4101 del 2017 del TAR Lazio** → ha respinto i due ricorsi

Regolamento Agcom – delibera n. 680 del 2013 (3)

- **Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2019, n. 4993** → teoria dei poteri impliciti per riconoscere la potestà normativa in capo all'Agcom; viene riconosciuto all'Agcom il potere di adottare provvedimenti amministrativi volti a prevenire o inibire condotte violative del diritto d'autore in rete, richiamando la funzione di vigilanza ad essa assegnata → non implica la diretta possibilità di sanzionare il mancato rispetto degli ordini di rimozione del contenuto dal sito o di oscuramento dello stesso; di conseguenza annullamento parziale del regolamento nella parte in cui è prevista per l'Agcom la possibilità di irrogare sanzioni a fronte dell'inottemperanza delle misure inibitorie disposte

LICENZE



Diritto d'autore e licenze

Diritto d'autore comporta **l'acquisizione automatica dei diritti**,
lo sfruttamento dei diritti e la connessa tutela →
Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) svolge attività di
intermediazione per la gestione dei diritti d'autore → ha ruolo sotto il profilo
probatorio



necessario porre attenzione alla titolarità dei contenuti e dei dati che si intende
pubblicare, evitando di ledere i diritti d'autore e/o altri diritti di privativa.

In caso di opere di altri soggetti, l'autorizzazione all'utilizzo con certi limiti e in
certe forme avviene per mezzo di **contratto di licenza d'uso**



La **licenza** è un contratto o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le
modalità di utilizzo di ciò che è protetto da diritto d'autore, sono stabilite le
utilizzazioni consentite

Licenze chiuse - closed

Soluzione tradizionale

all rights reserved – “tutti i diritti riservati”



si usa il simbolo © tradizionalmente per indicare il titolare del **copyright**
(ma non è necessario → con la creazione si generano i diritti)



L'utente potrà limitarsi a fruirne, ma, senza l'autorizzazione dell'autore,
non potrà copiare, ripubblicare o modificare

Licenze aperte - open

Si basano sul modello

some rights reserved – “alcuni diritti riservati”



più che stabilire quali sono i limiti di utilizzabilità, tendono a garantire una serie di diritti → poste alcune condizioni, possibilità di pubblicare o utilizzare



copyleft (in contrapposizione al copyright)
permesso d'autore (unico vincolo è l'attribuzione)

Es. Creative Commons

Creative Commons (1)



Sistema giuridico semplice, modulare e flessibile che risponde all'esigenza di agevolare la libera circolazione delle opere dell'ingegno e della cultura, aumentare i contenuti liberamente disponibili in rete e facilitare la diffusione di opere digitali → equilibrio tra le esigenze di protezione dei creatori e di accesso degli utenti → indicano libertà concesse e a quali condizioni.


In tutte le licenze Creative Commons l'autore:

- autorizza a riprodurre e distribuire a fini non commerciali, senza scopo di lucro,
- richiede che ogni copia o opera derivata indichi l'autore, attribuzione della paternità – **Attribuzione (BY)**



Il titolare dei diritti può

- non autorizzare usi prevalentemente commerciali - **Non commerciale (NC)**
- non autorizzare opere derivate, ossia la possibilità di modificare le opere e crearne altre - **Non opere derivate (ND)**
- permettere opere derivate, imponendo però di rilasciare con la stessa licenza aperta - Condividi allo stesso modo - **Share-Alike (SA)**






Creative Commons (2)



<https://creativecommons.org> e www.creativecommons.it

Divieto di apposizione di misure tecnologiche di protezione dei diritti concessi, in coerenza con gli obiettivi di condivisione che si prefiggono

A livello internazionale anche **CC0** → rinuncia a tutti i diritti
Le combinazioni di queste scelte generano **6 licenze CC**



“Forme” della licenza


- **legal code** → licenza giuridica vera e propria, espressa in linguaggio tecnico-giuridico
- **commons deed** → contenuto essenziale della licenza comprensibile a chiunque, versione user-friendly del legal code; identificato con la sigla e l'icona relativa alla licenza
- **digital code o machine readable code** → il formato digitale → insieme di metadati, ricercabili dai motori di ricerca; i metadati descrivono gli elementi chiave della licenza, applicando all'opera un codice che la rende ricercabile dai motori di ricerca abilitati, facilitandone la circolazione

Varie versioni, dovute a modifiche e aggiornamenti:
l'ultima è la 4.0, tradotta anche in italiano

Policy di piattaforme digitali

- **Google** → <https://policies.google.com/terms>
- **Instagram** → <https://help.instagram.com>
- **Facebook** → <https://www.facebook.com/policies>

LA TUTELA DEI BENI INFORMATICI: SOFTWARE E BANCHE DATI



SOFTWARE

1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1

Software

Insieme di istruzioni espresse in qualsiasi linguaggio o codice, atte in modo diretto o indiretto a far eseguire all'elaboratore una funzione e ottenere determinati risultati → realtà astratta sia nella sua componente testuale, sia nella sua componente concettuale



per l'esecuzione dell'hardware è necessaria la **traduzione** in istruzioni del linguaggio macchina tramite compilazione, che trasforma il **codice sorgente** (linguaggio comprensibile all'uomo) in un programma equivalente in linguaggio macchina (**codice oggetto o eseguibile**)

Due qualità lo assimilano agli altri oggetti della proprietà intellettuale:

- **uso è non-rivale** → più individui possono utilizzare lo stesso software senza che l'utilizzo degli uni diminuisca l'utilità degli altri
- **uso è non-escludibile** almeno in linea di principio → non si può impedire ad altri di utilizzare un software una volta che ne abbiano accesso se non adottando misure giuridiche o tecnologiche che limitino l'accesso



Protezione del software

Per rendere escludibile il suo uso è necessario l'intervento umano:

- **misure tecniche** → misure di protezione possono impedire usi non autorizzati → in specifico la distribuzione del solo software compilato impedisce la modifica del programma oppure il controllo di verifica della validità della licenza al momento del collegamento a Internet
- **misure giuridiche** → disciplina della proprietà intellettuale lo rende escludibile, subordinando il lecito utilizzo al consenso del titolare (monopolio temporaneo)

Disciplina del diritto d'autore ("opere utili"), dopo un dibattito in cui è stata ipotizzata anche la tesi della **tutela brevettuale** → programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni (art. 45, comma 2, d.lgs. 30/2005); di conseguenza, "in quanto tali" sono esclusi dalla protezione brevettuale, tuttavia un software può essere brevettato se presentato come un "metodo" o come "mezzo tecnico che implementa un metodo".

Modello giuridico di tutela (1)

Tutela del diritto d'autore, quali opere dell'ingegno, ai sensi della **legge 633/1941**, come successivamente modificata:

- **i programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore
- **esclusi** dalla tutela **le idee e i principi** che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce (artt. 1 e 2)

Diritto composto da:

- **diritti morali** → irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili, quale il diritto alla paternità, ossia ad esserne riconosciuto l'autore
- **diritti patrimoniali** → escludibilità: le utilizzazioni sono precluse a soggetti diversi se non autorizzati nei limiti e modi che il titolare stabilisce. Riproduzione, adattamento, modifica, distribuzione (art. 64 bis ss.)
Principio dell'esaurimento del diritto → la prima vendita di una copia del programma esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia

Modello giuridico di tutela (2)

Autorizzazione avviene per mezzo del **contratto di licenza d'uso** → autorizzazione a usare il software con certi limiti e in certe forme → stabilisce utilizzazioni consentite giuridicamente agli utenti.

Diritti inderogabili di colui che ha diritto a usare copia del programma, non soggetti ad autorizzazione del titolare (art. 64-ter ss., legge 633/1941):

- **copia di riserva (backup)**, quando necessaria
- **tentare la decompilazione** per realizzare nuovi prodotti che con il software interoperino (a certe condizioni)
- riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, effettuare ogni modifica necessaria per l'uso del programma conformemente alla sua destinazione, compresa la **correzione di errori**
- osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento per determinare **idee e principi** su cui è basato ogni elemento del programma

SOFTWARE DI TIPO PROPRIETARIO E OPEN SOURCE



Differenza tra programmi informatici

- **di tipo proprietario** → **closed source**
Non è reso disponibile il codice sorgente
- **a codice sorgente aperto** → **open source**
È reso disponibile il codice sorgente → possibilità di accesso, utilizzo, studio, modifica del codice

La differenza sta nella disponibilità del codice sorgente

inteso come “la forma letteraria” del programma, leggibile e modificabile dall’uomo; attraverso l’accesso al codice sorgente si può conoscere l’intera architettura ed è possibile qualsiasi intervento modificativo sulla struttura



codice sorgente è il **nucleo essenziale del programma**

Software di tipo proprietario (1)

L'uso è ristretto da

- **misure giuridiche** (clausole contrattuali, diritto d'autore)
- **misure tecnologiche**



uso viene permesso con una **licenza**

Di regola è trasferita solo copia del software compilato (codice oggetto) e l'autorizzazione consiste nella facoltà di installarlo.

Oltre all'impedimento "di fatto" è impedito giuridicamente dal diritto d'autore: l'attività di decompilazione è vietata



Metodo top-down, sviluppo pianificato

Software di tipo proprietario (2)

Aspetti problematici del software proprietario

- impossibilità o difficoltà di uso per sviluppare altri prodotti (deve essere chiesta l'autorizzazione)
- frequente limitazione dell'uso a chi paga il corrispettivo economico
- perdita di libertà e democraticità → si privano i soggetti della libertà di conoscere e contribuire
- perdita nella diffusione di conoscenza e di utilità sociale

Software open source (1)

Nuovo paradigma produttivo, filosofico e sociale →
diversa impostazione giuridica ed economica



Origini

Richard M. Stallman anni '70

Nel 1984 iniziò il progetto di un sistema operativo non proprietario, che denominò GNU; nel 1991 ne mancava il nucleo operativo (kernel), pubblicato da Linus Torvalds con il nome Linux

L'uso è concesso con una licenza che conferisce la piena libertà di eseguire, studiare, adattare, modificare, migliorare, distribuire il software



l'accesso al **codice sorgente** è condizione essenziale e pre-requisito della libertà di studio, adattamento alle proprie esigenze, modifica e miglioramento

Software open source (2)

In specifico sono riconosciute:

- libertà di eseguire, per qualsiasi scopo (libertà 0)
- libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie esigenze (libertà 1)
- libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2)
- libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti apportati (e le versioni modificate), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3)

Metodo bottom-up → sviluppo incrementale-evolutivo, dinamica dal basso, effetto di rete, convinzione di contribuire all'evoluzione scientifica, culturale e sociale della collettività. Maggiore rilevanza alla possibilità di condivisione delle conoscenze più che alla loro protezione; la remunerazione degli sforzi creativi può derivare dalle attività connesse allo sviluppo del programma più che dallo sviluppo in sé considerato, a cui si aggiunge la “stima sociale”, che genera a sua volta un ritorno economico legato alla prestazione di servizi accessori

Software open source (3)

Libertà di distribuire può essere soggetta solo alla condizione del **permesso d'autore (copyleft)** → obbligo di modificare e distribuire con lo stesso regime giuridico, ossia licenza open source; lo scopo è che il patrimonio del software open source si espanda progressivamente

Licenza GPL (General Public Licence) → autorizzazione conferisce libertà di eseguire, studiare, modificare, distribuire il software, cui si unisce il permesso d'autore copyleft

Non è software “di pubblico dominio” → soggetto al **diritto morale** (riconoscimento della paternità che deve essere indicata obbligatoriamente anche nelle versioni modificate) e al vincolo di **copyleft**

Libero non vuole dire non-commerciale, né gratuito → molti gratuiti, ma la copia può essere fornita anche dietro pagamento, purché chi la riceve mantenga le libertà di eseguire, studiare, modificare, distribuire il software

Software open source (4)

Software libero o open source usati come sinonimi, in realtà c'è una differenza:

- si parla di **software open source** quando la garanzia della libertà di usare, studiare, modificare e distribuire il software è prevalentemente motivata da ragioni tecniche, economiche o commerciali (software non libero è ritenuto soluzione non ottimale) → <https://opensource.org>
- si parla di **software libero o free software** quando la garanzia della libertà di usare, studiare, modificare e distribuire il software viene vista come una scelta etica ispirata da ideali di libertà, altruismo e condivisione (c'è un movimento di carattere sociale su software libero) → <http://www.gnu.org>

Modello proprietario e open source non sono necessariamente in conflitto, ma possono svolgere ruoli complementari → es. software con doppia licenza, una versione libera per le funzioni di base e una versione proprietaria arricchita di funzionalità ulteriori a pagamento

BANCHE DATI



Banche dati o database

Raccolte di dati e informazioni o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, che **per la scelta o la disposizione del materiale** costituiscono una creazione intellettuale dell'autore
(artt. 1 e 2, legge 633/1941)



- **selettive** → i contenuti sono selezionati in modo originale
- **dispositive** → seppur la selezione non sia creativa, è originale la disposizione del materiale



La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto

I dati che si presentano come sistemi organizzati (**dataset**), con tali caratteristiche, sono oggetto di tutela.

Diritto d'autore

Il legislatore dispone una **doppia tutela**

- 1) **diritto d'autore su banche dati selettive o dispositive** → diritto esclusivo dell'autore di eseguire o autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo o forma, la traduzione, l'adattamento, e le modifiche, nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie. Principio di esaurimento è presente ed è limitato alla prima vendita di una copia



tutela ha ad oggetto la **forma espressiva**



durata tutela dei diritti di utilizzazione economica →
70 anni dalla morte del creatore (art. 64-quinquies, legge 633/1941)

Libere utilizzazioni → diritti e prerogative che non richiedono l'autorizzazione (art. 64-sexies) → accesso, consultazione o impiego per esclusive finalità didattiche o di ricerca scientifica, per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale; utente può porre in essere attività che spettano al titolare, se necessarie per l'accesso alla banca dati e il suo impiego.

Diritto sui generis o del costitutore

2) **c.d. diritto sui generis o diritto del costitutore** → a prescindere da qualunque requisito di originalità, tutela del costitutore

↓
costitutore → il soggetto che effettua **investimenti rilevanti** per la costituzione o la verifica o la presentazione di una banca dati, impegnando mezzi finanziari, tempo e lavoro
(art. 102-bis legge 633/1941)

Il costitutore ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione o reimpiego di parti sostanziali o della totalità della banca dati → ha ad oggetto il contenuto informativo, i dati nel loro insieme

↓
diversa finalità motiva diversa durata della tutela dei
diritti di utilizzazione economica:
15 anni



Grazie per l'attenzione

Fernanda Faini

Research Fellow e docente in diritto dell'informatica – Università di Pisa

email

fernanda.faini@jus.unipi.it

Linked in

fernandafaini

